

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017  
197/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
114414041**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 del 8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 5 settembre 2016 (prot. Autorità 24649 del 7/09/2016), Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego opposto da e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, relativo alla pratica di connessione 114414041;
2. avendo gli Uffici dell’Autorità rilevato la mancanza, tra i documenti allegati al reclamo, della documentazione attestante la data di ricezione della risposta fornita dal gestore al reclamo preventivamente proposto nei suoi confronti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Disciplina, è stato quindi chiesto al reclamante di completare detto reclamo; con nota del 16 settembre 2016 (prot. Autorità 26083 del 20/09/2016), il reclamante ha dunque proceduto all’invio della richiesta documentazione;
3. con nota del 21 settembre 2016 (prot. Autorità 26266), l’Autorità ha quindi comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28633 del 10/10/2016), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
5. in data 16 marzo 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

**QUADRO NORMATIVO:**

6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione; il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore è tenuto ad evidenziarne le motivazioni;
7. ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall’articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;

8. ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, il gestore di rete è tenuto a erogare gli indennizzi automatici al titolare di una pratica di connessione entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro il suddetto termine, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### QUADRO FATTUALE:

9. In data 2 febbraio 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare nel comune di Avigliano (PZ), in località "Cartiera di Avigliano";
10. in data 21 marzo 2016, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione – identificato dal codice di rintracciabilità 114414041 – che prevedeva l'allacciamento alla linea in media tensione (MT) esistente "Taverna Foy", derivata dalla Cabina Primaria (CP) Avigliano, mediante la costruzione di circa 2.000 metri di linea MT in cavo aereo, di circa 50 metri di cavo interrato, di una cabina di trasformazione MT/BT in Mini box e di 30 metri di linea in bassa tensione (BT) interrata;
11. in data 15 aprile 2016, il reclamante chiedeva al gestore una modifica del preventivo di connessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA; nel dettaglio, la modifica richiesta dal reclamante prevedeva uno spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione e un nuovo punto di inserimento sulla linea MT "Taverna Foy"; inoltre, il reclamante precisava che il richiesto spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione avrebbe comportato una riduzione di circa 1.850 metri della linea MT da costruire, essendo la linea MT "Taverna Foy" distante solo 150 metri dal nuovo sito di installazione;
12. in data 16 maggio 2016, il gestore comunicava al reclamante di non poter prendere in carico la richiesta di modifica del preventivo avanzata in data 15 aprile 2016, a causa della riscontrata *"incongruenza tra i dati presenti nella planimetria e nella dichiarazione di disponibilità del sito, ed i dati inseriti nella motivazione a margine della richiesta stessa di modifica"*;
13. in 17 maggio 2016, il reclamante – sanata l'incongruenza evidenziata dal gestore – trasmetteva nuovamente la richiesta di modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica 114414041;
14. con nota del 17 giugno 2016, il gestore negava al reclamante la modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica 114414041, in quanto *"la richiesta di modifica di un preventivo è ammessa, come previsto dall'art. 7.5 del TICA, solo ed esclusivamente nel caso in cui ciò non comporti alterazioni, peraltro sostanziali nella fattispecie in esame, della soluzione tecnica di connessione già"*

*preventivata, oppure, al di fuori di tale condizione, previo accordo con il Gestore di Rete”; nella suddetta nota il gestore affermava, inoltre, che “fermo restando la tratta concessa, si avrebbe la costruzione di 3 km di linea MT a fronte di circa 2 km precedentemente preventivati, determinando una modifica sostanziale della soluzione tecnica già preventivata con un incremento significativo delle infrastrutture di rete”;*

15. in data 17 giugno 2016, il gestore comunicava dunque al reclamante l’annullamento della pratica di connessione 114414041 a causa della mancata accettazione del preventivo nei termini previsti dall’articolo 7, comma 2, del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

16. Il reclamante contesta la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione 114414041;
17. il reclamante sottolinea, a tale riguardo, che la nuova soluzione di connessione, richiesta al gestore in data 17 maggio 2016, avrebbe comportato la riduzione della lunghezza del cavo aereo da costruire, con conseguente diminuzione delle opere elettriche e dei relativi oneri gestionali; il reclamante, evidenzia, pertanto, come il diniego opposto dal gestore alla richiesta di modifica del preventivo di connessione 114414041 si ponga in evidente contrasto con il principio di razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione;
18. il reclamante afferma, poi, di aver proposto al gestore una nuova soluzione di connessione significativamente migliorativa per quanto concerne lo sviluppo della rete elettrica di distribuzione;
19. il reclamante contesta, inoltre, il concetto di “tronco di linea” introdotto dal gestore al fine di “*asserire che, dovendosi lasciare inalterato il tronco di linea, l’eventuale accettazione delle richieste di delocalizzazione dell’impianto avanzate dai richiedenti comporterebbe la previsione di STMG più svantaggiose rispetto a quelle contenute nei preventivi originari*”;
20. pertanto, il reclamante chiede che il gestore:
- ripristini la validità della pratica di connessione 114414041 ed emetta un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alla richiesta presentata in data 17 maggio 2016;
  - corrisponda a suo favore gli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 1, e dall’articolo 40, comma 5, del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

21. Il gestore, nella memoria depositata nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, afferma di aver adeguatamente motivato il diniego alla modifica del preventivo; a tale riguardo, il gestore afferma che la nota del 17 giugno 2016 “*chiariva che il punto di inserimento sulla rete esistente da Voi indicato faceva*

- parte di una tratta di linea MT diversa da quella indicata nel preventivo già emesso; di conseguenza ED non accoglieva la richiesta di modifica consistente nel solo spostamento del solo sito di produzione in quanto, mantenendo la tratta di linea già considerata, ci sarebbe stato un maggiore sviluppo delle infrastrutture, con conseguente peggioramento della qualità del servizio”;*
22. il gestore afferma, inoltre, di aver accolto, a partire dal giugno 2014, solo le richieste di modifica del preventivo di connessione comportanti lo spostamento del sito di produzione *“purché fosse inalterato il “tronco di linea” indicato nel preventivo originario. Ciò in considerazione del fatto che, modificando il “tronco di linea”, si altera la soluzione di connessione”;*
23. in particolare, il gestore precisa che la modifica del proprio *modus operandi* è stata dettata dalla necessità di *“contrastare il proliferare di comportamenti speculativi posti in essere da parte di alcuni operatori interessati esclusivamente al trasferimento a terzi della soluzione tecnica di connessione ricevuta anziché alla effettiva realizzazione di impianti di produzione”.*

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

26. Ai fini della risoluzione della presente controversia assume rilievo centrale la nota del 17 giugno 2016 con cui il gestore ha negato al reclamante la modifica del preventivo di cui alla pratica di connessione 114414041, ritenendo a tal fine imprescindibile l’invarianza del “tronco di linea” indicato nel primo preventivo di connessione, e giustificando il proprio diniego con il fatto che lo spostamento del sito avrebbe comportato *“la costruzione di 3 km di linea MT a fronte di circa 2 km precedentemente preventivati, determinando una modifica sostanziale della soluzione tecnica già preventivata con un incremento significativo delle infrastrutture di rete”;*
27. ebbene, il rifiuto del gestore di concedere la modifica del preventivo di connessione richiesta dal reclamante in data 17 maggio 2016 deriva, esclusivamente, dall’imposizione, da parte del gestore medesimo, del vincolo di invarianza del “tronco di linea”; ed invero, in assenza del suddetto vincolo e, quindi, in assenza del divieto di variare il punto di inserimento sulla rete esistente, l’accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione 114414041 non avrebbe comportato l’incremento delle infrastrutture di rete prospettato dal gestore nella soprarichiamata nota del 17 giugno 2016;
28. a tale proposito, non si può fare a meno di osservare, in via preliminare, che regole di vasta e generale applicazione, come quella – enunciata dal gestore – di vincolare la concessione di modifiche del preventivo all’invarianza del “tronco di linea” indicato nel primo preventivo, dovrebbero, nell’ottica della certezza delle regole e della tutela dell’affidamento dei privati, essere rese note *ex ante* agli operatori;
29. in ogni caso, ai fini della decisione della controversia *de qua*, viene in rilievo un recente chiarimento reso dalla Direzione Mercati Energia all’ingrosso e sostenibilità Ambientale (già Direzione Mercati Eletticità e Gas) dell’Autorità,

- proprio a e-distribuzione S.p.a., in data 5 maggio 2016 (prot. Autorità 13019), laddove si è precisato come il vincolo di invarianza del “tronco di linea” non possa essere addotto da un gestore di rete come ragione ostativa all’accoglimento di una richiesta di modifica del preventivo di connessione;
30. peraltro, nel caso di specie, la soluzione tecnica, prospettata dal reclamante nella richiesta di modifica del preventivo presentata il 17 maggio 2016, avrebbe comportato, rispetto alla soluzione di connessione indicata nel preventivo del 21 marzo 2016, una sensibile riduzione (oltre il 90%) della lunghezza dell’elettrodotto da realizzare, con riduzione degli oneri di realizzazione e di gestione delle opere di rete; la soluzione delineata dal reclamante avrebbe, dunque, pienamente soddisfatto le esigenze – evocate anche dal gestore – di minimizzazione della lunghezza delle infrastrutture di rete e di miglioramento della qualità del servizio di distribuzione;
  31. ciò premesso, il diniego alla modifica del preventivo di connessione opposto dal gestore con la nota del 17 giugno 2016, oltre ad apparire del tutto ingiustificato, si pone altresì in evidente contrasto con il principio di razionalizzazione dello sviluppo della rete;
  32. infine, con riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto agli indennizzi automatici di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non è stato rilevato alcun ritardo da parte del gestore nei tempi di risposta all’istanza del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo, non può trovare accoglimento; nondimeno, il comportamento del gestore, tenuto anche a seguito del sopracitato chiarimento della Direzione Mercati Elettricità e Gas, appare idoneo a ritardare la realizzazione dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile, potenzialmente pregiudicando la predisposizione e l’attivazione di piani finanziari e d’investimento da parte del reclamante

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 114414041, limitatamente alla parte in cui lamenta il mancato accoglimento, da parte di e-distribuzione S.p.a., della richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 17 maggio 2016;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, accogliendo la richiesta di modifica del preventivo di connessione avanzata da Eurogreen S.r.l. in data 17 maggio 2016;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*